E' ora: si esegua e si recuperino i soldi pubblici sino all'ultimo euro!!

Già dal **13.10.2017** l'opposizione provvedeva a ricordare all'attuale Sindaco ed amministrazione che esistevano somme di ingente natura (circa un milione di euro) da dover recuperare in relazione alla nota vicenda giudiziaria *Gielle sas in liquidazione* contro il *Comune di Avezzano*; ricordi che sono stati ancor meglio cristallizzati dopo l'applicazione *"dell'anatra zoppa" nel* febbraio 2018 in virtù dell'interrogazione formalizzata dai Consiglieri **Roberto Verdecchia** e **Domenico di Berardino**. Interrogazione che, nel ricostruire l'intera vicenda, chiedeva espressamente la concreta volontà dell'amministrazione nel recupero delle somme in questione. Atto amministrativo a cui si dava seguito nel Consiglio Comunale straordinario dedicato al c.d. question time del **14.05.2018.**

Il redde rationem alias il **giudizio finale** è giunto al termine, visto che in data **09.10.2018** il Tribunale di Avezzano, con provvedimento del **Giudice Istruttore Dott. Andrea Dell'Orso** definitivamente pronunciandosi, con ordinanza ha statuito in totale accoglimento della domanda del Comune e respingendo ogni eccezione della difesa Gielle S.a.s in liquidazione, il rimborso a favore del Comune nella misura di **€ 1.014,366,80** oltre interessi, liquidando le spese per la soccombenza di lite. Provvedimento che non abbiamo dubbi sia già stato posto in esecuzione dall'ufficio legale dell'ente preposto.

Ora, sempre confidando nella serietà e onestà personale dei controinteressati, siamo speranzosi che il legale rappresentate della Gielle (seppur in liquidazione) restituisca all'ente il mal tolto, ma ove ciò non avvenisse la Pubblica Amministrazione cosa vorrà fare nei confronti della società in liquidazione?

Procedere in sede civile alla ricerca del milione di euro, somma che chiaramente ha la sua tracciabilità bancaria e ove ciò non vi fosse cosa vorrà fare?

Accontentarsi di un' offerta medio tempore a saldo, stralcio e transazione o procedere a sequestri conservativi nei confronti di vari beni del debitore/i?

E se ciò non portasse risultati positivi cosa avrà intenzione di fare! Dare la possibilità a chi si è arricchito indebitamente di farla franca senza un minimo tentativo di procedere a sequestri preventivi o conservativi anche in sede penale, provvedendo a denunciare la spinosa vicenda alla magistratura inquirente per un reato ipotizzabile ai danni della P.A.?

Alla luce di un'ipotetica sottrazione della somma in questione, sarà interessante seguire le mosse di chi si è appropriato delle somme a lui non dovute che di contro farebbero la "*felicità*" dei restanti **42.500 concittadini**, consentendo a tutti di poter

usufruire della realizzazione di beni e servizi di cui tanto si parla da parte di qualcheduno ma poco si fa nella realtà.

Ma si ricordino che noi saremo sempre vigili e chiederemo il conto di tutto.

I consiglieri del P.D. Roberto Verdecchia e Domenico Di Berardino

dalla residenza comunale della città di Avezzano

Ricorso, De Angelis "sperpera" altri 23 mila euro di soldi pubblici

La coalizione Di Pangrazio: il sindaco continua con lo sperpero di denaro pubblico.

Nuovo pesante salasso per le casse comunali, dove il sindaco, Gabriele De Angelis, continua ad attingere soldi pubblici per affidare un nuovo incarico all'Avv. Bruno Capponi (Professore Ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS Carlo Guidi, ndr), richiamato subito in servizio dopo l'amara sconfitta al Tar pagata con 17mila euro, per presentare ricorso al Consiglio di Stato, (altri 23mila euro che portano a 40 mila il conto finale…per il momento!) con la remota speranza di riportare sui banchi del consiglio comunale i sei esclusi **senza fargli sborsare un euro**, mentre i consiglieri legittimati dal Tar pagano di tasca loro. E stavolta con un aggravante: la "non risposta" alla secca domanda di una giornalista (min. 11.50 della conferenza stampa).

«De Angelis non vuol rispondere - attacca il neo-consigliere **Avv. Roberto Verdecchia** -, in conferenza stampa non ha risposto sui pagamenti del ricorso elettorale, mentre un'ora prima, nelle segrete della Giunta, aveva già deliberato l'affidamento di un nuovo incarico all'Avv. Capponi con parcella per altri 23mila euro, di cui 9mila per "spese di contributo unificato", quando in tema di ricorsi elettorali le spese sono esenti. Si vergogni, usa i soldi dei cittadini impropriamente, poi, spudoratamente, tace di fronte a domande precise della stampa pensando di farla franca conferendo l'incarico ad un professionista in aperta incompatibilità con il Comune per essere stato ed essere ancora il legale nella vicenda ***Gielle***, per la quale il Comune deve vedersi restituita una somma di circa **un milione di euro**».

L'ex minoranza, ora maggioranza a Palazzo di Città per effetto del voto popolare confermato dalla sentenza del Tar, che al primo turno ha assegnato quasi il 51% (la maggioranza assoluta) dei suffragi ai consiglieri candidati con la coalizione Di Pangrazio, contesta duramente: «Le non risposte del primo cittadino non gli fanno certo onore», e annuncia azioni in tutte le sedi, amministrative e giudiziarie, affinché De Angelis e la Giunta «rispondano delle loro azioni scellerate che danneggiano le casse comunali. Presenteremo esposti sia alla **Corte dei Conti** che alla **Procura della Repubblica** – concludono – chiedendo di verificare il rispetto delle leggi e del corretto uso dei fondi pubblici».

Al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Avezzano

Interrogazione *ex* art. 75 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni" ed *ex* art. 44 co. 3 e 4 dello "Statuto della Città di Avezzano".

In relazione alla più che nota vicenda giudiziaria instaurata nel lontano 1986 tra la società ***"Gielle s.a.s."*** ed il ***Comune di Avezzano***, per cui è stata emessa **sentenza n.100/2009 del Tribunale Civile di Avezzano**, confermata con aggravio di spese a carico dell'Amministrazione dalla sentenza **n. 344/2013 della Corte d'Appello di L'Aquila**, entrambe oggetto di annullamento senza rinvio dalla sentenza **n. 3542/2017 della III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione**, che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla ***"Gielle s.a.s."*** e quelle "***del Comune di Avezzano***" in merito alla restituzione degli importi pagati dalla pubblica Amministrazione;

considerato che

- in data **17.05.2013** la ***"Gielle s.a.s."*** (società in liquidazione) a mezzo dei propri difensori **Avv. Elisabetta DE TOLLIS**, **Avv. Alessandro GIFFI** e **Prof. Bruno CAPPONI** (quest'ultimo anche difensore del Comune di Avezzano avverso il ricorso al Tar ed al Consiglio di Stato in relazione alla vicenda della c.d. "*anatra zoppa*" in aperta violazione al codice deontologico), in relazione alle prime due sentenze sopra riportate, notificava regolare atto di precetto per **€ 949.355,70 (novecentoquarantanovemilatrecentocinquantacinque/70 euro)**, somma che ad ogni buon conto veniva successivamente pignorata presso la tesoreria del Comune di Avezzano, con richiesta di accredito su idoneo c/c presso l'allora istituto di credito "BANCA DELL'ADRIATICO s.p.a.";
- la società in liquidazione ***"Gielle s.a.s."***, a seguito della sentenza della **suprema Corte di Cassazione III sezione n. 3542/2017**, anche in relazione alla successiva lettera di messa in mora del Comune di Avezzano del 1/9 giugno 2017 n. prot. 28424, non ottemperava a tale invito, per cui rimaneva morosa per le appropriazioni di somme non dovute a nessun titolo **oggi,** e ciò in ragione delle richiamate sentenze, ed in modo particolare della sentenza **n. 3542/2017** nonché della successiva **n. 7795/2018** sempre della **III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione**, con la quale, in via definitiva la Suprema Corte rigettava l'azione di revocazione della precedente sentenza **(n. 3542/2017)** proposta dalla **Gielle s.a.s.**;
- a seguito della sentenza della Suprema Corte **n. 3542/2017** del 10.02.2017 si evince che la domanda di restituzione degli importi pagati da parte del Comune non veniva accolta, perché ritenuta inammissibile;

- si è appreso dai preposti uffici che con atto di ricorso sommario *ex* **art. 702 bis c.p.c.** in data 19.01.2018 l'ufficio legale del Comune di Avezzano ha proposto regolare ricorso per la restituzione delle somme della sentenza di cui sopra, per cui è fissata udienza per ottenere la quantificazione e relativa restituzione delle somme, e ciò più precisamente nella misura di **€ 1.014.336,80**, di cui **€ 949.355,70** indebitamente introitati dalla Gielle s.a.s., ed **€ 64.981,10** a titolo di spese legali, e ciò per tutte le fasi e gradi dei giudizi.

A fronte di tale situazione si chiede di voler rispondere **oralmente** al Consiglio Comunale circa i seguenti quesiti, stante l'importo da recuperare e la delicatezza della situazione che il caso impone:

1. **se vi è concreto interesse di procedere, da parte dell'Amministrazione Comunale, al ristoro dell'intera somma, sia in relazione a quella liquidata per i presunti danni a favore della *"Gielle s.a.s."* società in liquidazione pari ad € 949.355,70 e sia nei confronti dei professionisti che si sono visti ricevere la somma di € 64.981,10 a titolo di spese legali e se si con quali modalità;**
2. **se, in caso di risposta negativa da parte dei c.d. "*debitori*", oltre la formale messa in mora degli stessi ed all'esito dell'udienza di comparizione in virtù del ricorso sommario ex art. 702 c.p.c., l'Amministrazione sta valutando di porre in essere ulteriori accorgimenti a tutela dell'interesse pubblico e quali essi siano;**
3. **come mai dopo la lettera di messa in mora del 01.06.2017 prot. n. 28424 da parte dell'Amministrazione nei confronti della *"Gielle s.a.s."*, nulla più v'è stato sino al ricorso sommario depositato in data 19.1.2018, visto che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. terza n. 3542/17 era stata pubblicata in data 10.02.2017 ed in pari periodo comunicata all'Amministrazione.**

I consiglieri del PD

Roberto Verdecchia

Domenico Di Berardino

Avezzano 03.04.2018

N. 55/2018 R.G.

Tribunale ordinario di Avezzano

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott Andrea DELL'ORSO, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento sommario di cognizione (artt 702 bis e segg c.p.c.) iscritto al nr 55/2018 del Ruolo degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

- COMUNE DI AVEZZANO (cf 8100291669), rappresentato e difeso dall'avv. Guido BLANDINI dell'avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale giusta procura in atti

ricorrente

E

- GIELLE sas in liquidazione (p iva 0006980062), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro GIFFI del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;

resistente

§§§§§

Premesso che:

- con ricorso depositato il 19 gennaio 2018, il Comune di Avezzano evocava in giudizio Gielle sas in liquidazione per sentirla condannare alla restituzione della somma complessiva di € 1.014.336,80 di cui una parte per sorte capitale (pari ad € 949.355,70) ed un'altra parte per spese legali) corrisposta alla controparte in forza di una sentenza del Tribunale di Avezzano n. 100/2009 confermata dalla Corte di Appello, ma cassata dalla Suprema Corte senza rinvio;
- con comparsa depositata in cancelleria il 18 maggio 2018 si costituiva in giudizio parte resistente eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale a pronunziarsi sulla domanda di restituzione ed deducendone nel merito l'infondatezza in quanto la pretesa del Comune doveva essere avanzata nei confronti della tesoreria-terzo pignorato, che aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa;
- all'udienza del 3 ottobre 2018, dopo breve discussione, la causa veniva trattenuta in riserva;

Ritenuto, che per ragioni di ordine prettamente sistematico, debba darsi al quesito proposto, risposta positiva. L'art 702 bis c.p.c. attribuisce, infatti, espressamente l'idoneità, all'ordinanza pronunciata, stante il suo carattere provvisoriamente esecutivo, di costituire valido titolo per l'iscrizione non solo di ipoteca giudiziale, ma anche per la trascrizione; ne deriva, di conseguenza, l'assenza di profili ostativi a chè, attraverso l'ordinanza de qua, si producano i medesimi effetti del contratto non concluso;

Firmato Da: VENANZI MILITINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1110d0 - Firmato Da: DELL'ORSO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f594

Considerato che si debba, e sempre in via preliminare, affrontare l'ulteriore questione della idoneità del rimedio processuale esperito in situazioni analoghe a quella che ci occupa e non sussistano, al contrario, le condizioni per procedere ad un'istruzione non sommaria; in proposito, deve ritenersi che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis, comma I, c.p.c. e, prima facie, è sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale. L'esame del tema impone inevitabilmente la preventiva qualificazione giuridica del rito sommario di cognizione, tra le suggerite alternative di procedimento di *plena cognitio* ovvero di tutela sommaria. Come noto, la dottrina sul punto è divisa tra i sostenitori della tesi secondo cui il rito sommario dovrebbe farsi confluire nei procedimenti sommari non cautelari, tenuto conto della sua collocazione sistematica nel codice di rito ed attesa la sua stessa definizione legislativa; altri, al contrario, hanno qualificato il suddetto rito come bifasico: il primo grado sarebbe la fase sommaria del giudizio; il secondo grado sarebbe la fase a cognizione piena e, dunque, non un appello. Appare senza dubbio preferibile l'opinione che esclude che il procedimento sommario presenti le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria dovendosi, piuttosto collocarlo, nell'alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Ne deriva, quindi, che il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari;

Rilevato che:

- la ricostruzione della cornice al cui interno si è dipanata la controversia che ci occupa si appalesa estremamente agevole non presentando quindi particolari profili di complessità;
- tra le parti in causa vi è stato un annoso contenzioso a partire dall'oramai lontano 1986 allorquando l'allora Pretore di Avezzano adottava un provvedimento d'urgenza ex art 700 cpc che ordinava alla Gielle sas di trasferire al Comune di Avezzano il possesso di un'area dell'estensione di mq 1.200 sita in Borgo Via Nuova di Avezzano;
-tale provvedimento veniva integralmente riformato dal Collegio con ordinanza dell'8 aprile 1987;
- per il periodo in cui la Gielle era stata privata del possesso del terreno, veniva instaurato un giudizio per conseguire il risarcimento dei danni;
- il Tribunale di Avezzano, prima, con la sentenza n. 100/09 e successivamente la Corte di Appello (con due decisioni, invero una avente ad oggetto il giudizio di revocazione della decisione di primo grado) accoglievano la domanda tant'è vero che il Comune di Avezzano provvedeva a corrispondere alla Gielle la somma di € 1.014.336,70;
- le decisioni, però, di primo e secondo grado nonché quella relativa al giudizio di revocazione venivano impugnate per cassazione;
- la Suprema Corte, nella sentenza n. 3542 del 10 febbraio 2017 accoglieva senza rinvio il ricorso proposto dal Comune di Avezzano avverso la decisione della Corte di Appello n. 344/13 che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'ente al pagamento delle somme di denaro in favore della controparte e dichiarava al contempo inammissibile la domanda di restituzione avanzata in quella stessa sede dall'ente locale;

Considerato che:

- secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "*L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la*

Firmato Da: VENANZI MILITINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1110d0 - Firmato Da: DELL'ORSO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f594

situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti" (cfr Cass Civ, Sez II, 3.7.2018 n. 17374);
- chiarita, pertanto, la cornice in diritto, si tratta di esaminare la questione preliminare sull'incompetenza funzionale svolta dalla resistente e reiterata in sede di discussione;
- la giurisprudenza, anche recente, peraltro espressamente citata dalla parte ricorrente (cfr Cass. Civ, Sez Lav, 18.9.2017 n. 21557), ha chiarito, in una caso analogo a quello che ci occupa (in cui cioè, diversamente a quanto sostenuto dalla resistente nella deduzioni a verbale dell'udienza del 3 ottobre 2018, la sentenza era stata cassata senza rinvio), che la competenza a decidere sulla domanda di restituzione ben può essere stabilita secondo le ordinarie regolare in materia senza quindi che sussista alcuna competenza funzionale in capo all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento cassato senza rinvio;
- non consentono, di contro, un diverso inquadramento dei fatti le pronunzie citate dalla resistente;
- in particolare, difatti, le sentenze menzionate dalla Gielle sas n. 20327 del 2013 e n. 13254 del 2012 riguardano un caso, diverso quindi da quello che ci occupa, della cassazione con rinvio della decisione di secondo grado;
-le stesse Sezioni Unite hanno peratro stabilito che le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio (ove la cassazione della sentenza sia stata pronunciata con rinvio ad altro giudice), anche in separata sede atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr Cass Civ, S.U., 2.7.2004 n. 12190);
- tale principio è stato integralmente recepito, sicchè non emergono fondate ragioni in diritto per discostarsene, in un altro caso, analogo a quello in esame di cassazione senza rinvio, in cui la Suprema Corte ha accolto il conflitto di competenza avverso una decisione con cui il Tribunale ordinario aveva declinato la propria competenza sull'assunto che la sentenza impugnata e cassata senza rinvio fosse stata emessa da un giudice di appello (cfr Cass Civ, Sez Lav, 3.2.2005 n. 2130);
- riconosciuta quindi la competenza di questo Tribunale, deve essere vagliata l'ulteriore questione posta dalla resistente sull'infondatezza nel merito della domanda di restituzione;
- per le ragioni già esposte relative, in particolare, alle caratteristiche dei giudizi analoghi a quello che ci occupa, le vicissitudini lamentate relative all'avvenuto pagamento ad opera della tesoreria comunale non sono destinate a riverberare conseguenze sulla pretesa restituria del Comune di Avezzano;
-per tali essenziali ragioni, la domanda deve essere accolta e Gielle sas in liquidazione deve essere condannata al pagamento in favore del Comune di Avezzano della somma di € 1.014.336,70 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;

Rilevato che le spese di lite debbano essere liquidate secondo il principio della soccombenza;
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell'opera prestata;

Firmato Da: VENANZI MILITINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1110d0 - Firmato Da: DELL'ORSO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f594

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della ricorrente la somma di € 870,00 per spese e di € 6.000,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore determinato ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto con applicazione dei valori medi ridotti nel limite del 50% fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna Gielle sas in liquidazione al pagamento in favore del Comune di Avezzano della somma di € 1.014.336,80 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
b) condanna la resistente alla rifusione in favore del Comune di Avezzano delle spese di lite che liquida in € 870,00 per spese ed in € 6.000,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Avezzano il 4 ottobre 2018

Il Giudice
(dott Andrea DELL'ORSO)

Firmato Da: VENANZI MILITINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1110d0 - Firmato Da: DELL'ORSO ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f594